

Terzo firma transazione ma non è parte in giudizio: paga il compenso?

La speciale solidarietà passiva prevista dalla nuova legge professionale a favore dell'avvocato opera solo tra le parti del giudizio (Cass. ordinanza n. 3052/2021).

Pubblicato il 23/02/2021



La speciale solidarietà passiva prevista dall'art. 68 legge professionale (oggi art. 13 c. 2), a favore dell'avvocato, opera solo tra le parti del giudizio (Cass. 3052/2021).

In caso di lite definita con transazione, l'avvocato è tutelato dalla possibilità di ottenere il pagamento delle competenze anche dalla controparte. La legge professionale forense stabilisce una speciale forma di solidarietà e contiene una deroga al principio per cui il diritto al compenso si fonda sul contratto professionale.

Proprio in virtù della peculiarità della norma, secondo la Corte di Cassazione, ordinanza 9 febbraio 2021, n. 3052 (testo in calce), essa va interpretata in senso stretto e risulta operativa solo nei confronti di chi sia stato una parte processuale, e non verso i terzi che abbiano sottoscritto la transazione senza essere stati parte in giudizio.

Sommario

- [La vicenda](#)
- [Premessa: la responsabilità solidale per il pagamento dei difensori](#)
- [La ratio del principio di solidarietà passiva a favore dell'avvocato](#)
- [Il presupposto della solidarietà speciale prevista per il legale](#)

- **Conclusioni: la solidarietà opera solo tra le parti del giudizio**

La vicenda

Un avvocato agiva in giudizio per il recupero delle proprie competenze professionali, chiedendo la condanna solidale delle parti al pagamento del dovuto. Il legale aveva difeso alcune società nel procedimento di reclamo avverso la pronuncia di risoluzione del concordato fallimentare. La vicenda era stata chiusa con una transazione, in cui era presente l'impegno delle parti a far pervenire la rinuncia alla solidarietà, ai sensi dell'art. 68 legge professionale (attualmente art. 13 c. 8 [legge 247/2012](#)).

L'avvocato non aveva mai formalizzato detta rinuncia. Egli rivolgeva l'azione non solo contro le parti del giudizio, ma anche contro quelle che avevano sottoscritto la transazione *ad adiuvandum*. Il giudice di merito accoglieva la domanda nei confronti della società convenuta dall'avvocato (per il pagamento di circa 8 mila euro), mentre la respingeva sotto il profilo della responsabilità solidale. Riteneva, infatti, esclusa la responsabilità solidale del soggetto che aveva sottoscritto la transazione senza essere stato parte del giudizio di reclamo. Si giunge così in Cassazione.

Premessa: la responsabilità solidale per il pagamento dei difensori

La "vecchia" legge professionale prevedeva all'art. 68 (R.D.L. 1578/1933) che, quando un giudizio venga definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto siano solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati, partecipanti al giudizio, negli ultimi tre anni fossero tuttora creditori (per il giudizio stesso).

L'art. 13 c. 8 ([Legge n. 247/2012](#)), attualmente in vigore, dispone che:

- *Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti*

che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.

Si tratta di una norma posta a tutela degli avvocati che possono invocare il pagamento del dovuto non solo dalla parte assistita, ma anche dalla controparte. Mentre l'art. 68 parlava espressamente di transazione, l'art. 13 c. 8 menziona gli accordi raggiunti in qualsiasi forma. Tale tipologia speciale di solidarietà è stata ritenuta costituzionalmente legittima, poiché il credito degli avvocati si forma nel corso del giudizio e si consolida nell'importo delle spese a cui la parte soccombente sarà condannata (art. 91 c.p.c.). In tal modo, si crea un rapporto tra il difensore e la parte avversa-soccombente.

La *ratio* del principio di solidarietà passiva a favore dell'avvocato

Il ricorrente sostiene che l'obbligo solidale di pagare le competenze professionali, in caso di definizione della lite con transazione, gravi su tutte le parti che vi hanno aderito, ancorché non siano parti del giudizio presupposto. La Suprema Corte considera infondata la doglianza, infatti, secondo i giudici, l'art. 68 della legge professionale, *ratione temporis* applicabile, è una norma di stretta interpretazione. La disposizione contiene una deroga al principio per cui il contratto professionale vincola solo i contraenti (Cass. 16856/2015).

Come già accennato, la Corte Costituzionale (sent. 132/1974) ha affermato che l'aspettativa del difensore a soddisfarsi sulle spese di soccombenza deve ricevere tutela anche nel caso che le parti interrompano la lite. Infatti, la transazione abbraccia tutta l'area della controversia e, quindi, deve comprendere anche il regolamento delle competenze spettanti ai difensori.

Quindi, la *ratio* consiste nell'evitare che le parti processuali si sottraggano al pagamento, ricorrendo alla transazione e così impedendo la liquidazione giudiziale delle spese.

Il presupposto della solidarietà speciale prevista per il legale

Secondo gli ermellini, in considerazione della *ratio* della norma, deve affermarsi che la solidarietà sia operante solo verso le parti processuali. Infatti:

- il cliente è tenuto al pagamento delle competenze in virtù del contratto professionale,
- la controparte può essere condannata a pagare il difensore dell'altra in caso di distrazione.

Solo la parte avversa, quindi, ha la facoltà di stipulare la transazione con effetti estintivi del giudizio. Lo stesso non può dirsi per chi abbia semplicemente aderito alla transazione.

Il presupposto della solidarietà speciale prevista a favore del difensore consiste nella circostanza che:

- sussista un giudizio bonariamente definito senza soddisfare le competenze del professionista (*Cass. 18334/2004*);
- il giudice, in ragione di detto accordo, non si sia pronunciato sugli oneri del processo (*Cass. 21209/2015*).

Infatti, l'articolo 68 della [legge professionale](#):

- riguarda ogni accordo mediante il quale le parti facciano cessare una lite in corso, senza la pronuncia del giudice;
- non è applicabile allorché la causa sia stata definita direttamente dal giudice con una sentenza che, oltre a disporre la cessazione della materia del contendere a seguito della sopravvenuta transazione, abbia pronunciato sulle spese.

Conclusioni: la solidarietà opera solo tra le parti del giudizio

In conclusione, con l'ordinanza in commento, la Corte di Cassazione, respinge il ricorso dell'avvocato.

Infatti, al di là dell'argomento letterale, fondato sulla stretta interpretazione dell'art. 68 legge professionale, secondo i giudici, risulta decisivo che il terzo che non abbia assunto la qualità di parte processuale, egli, pertanto, non può incidere sulle sorti del giudizio e, conseguentemente, non è tenuto in nessun caso al pagamento delle spese.

[CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA N. 3052/2021 >> SCARICA IL TESTO PDF](#)

(da www.altalex.com)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Ordinanza 9 febbraio 2021, n. 3052

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Presidente -

Dott. FALASCHI Milena - Consigliere -

Dott. SCARPA Antonio - Consigliere -

Dott. GIANNACCARI Rossana - Consigliere -

Dott. FORTUNATO Giuseppe - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28142/2019 R.G., proposto da:

R.R., rappresentato e difeso da sè stesso e dall'avv. Simone Trivelli, con domicilio eletto in Roma, Via Flaminia n. 213. - ricorrente -

contro

S.I..

- intimato -

avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Roma n. 7989/2019, depositata in data 16.7.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 4.12.2020 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ordinanza ex art. 702 bis e ss. c.p.c., la Corte d'appello di Roma ha respinto la domanda dell'avv. R.R., volta ad ottenere la condanna solidale di S.I. al pagamento delle competenze professionali.

L'Avv. R. aveva dedotto di aver difeso la Luran s.c.r.l. ed altre società nel procedimento di reclamo avverso la pronuncia di risoluzione del concordato fallimentare della (OMISSIS) s.r.l. e che il giudizio, cui aveva partecipato, tra gli altri,

la Nuova Etruria s.r.l., era stato definito con una transazione.

Detta transazione prevedeva l'impegno delle parti a far pervenire la rinuncia alla solidarietà L.P., ex art. 68, da parte dei rispettivi difensori, rinuncia che l'avv. R. non aveva mai formalizzato.

La domanda di condanna solidale al pagamento dei compensi era stata proposta - tra gli altri - anche nei confronti di S.I. e di M.F., che avevano semplicemente sottoscritto ad adiuvandum l'atto transattivo.

All'esito, la Corte distrettuale ha accolto la domanda nei confronti della Nuova Etruria s.r.l., liquidando un importo di Euro 8.383,00 oltre accessori, mentre, riguardo al S., ha ritenuto che, non essendo stato parte del giudizio di reclamo, non fosse tenuto al pagamento in via solidale dei compensi del ricorrente.

Per la cassazione dell'ordinanza R.R. propone ricorso basato su un unico motivo.

S.I. non ha svolto difese.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva esser definito ai sensi dell'art. 375 c.p.c., in quanto manifestamente infondato, il Presidente ha fissato l'adunanza camerale.

2. Il ricorso non è stato notificato alle altre parti del giudizio di merito e, tuttavia, dato l'esito della presente impugnazione, non occorre regolarizzare il contraddittorio, stante la necessità di evitare attività lesive del principio di ragionevole durata del processo e dalla cui omissione non derivi alcun pregiudizio per le parti pretermesse. L'unico motivo di ricorso denuncia la violazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 68, e artt. 1292 e 1965 c.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che l'obbligo solidale di pagare le competenze professionali dei difensori, in caso di definizione della lite mediante transazione, grava su tutte le parti che abbiano aderito alla transazione stessa, anche quando non siano state parti del giudizio presupposto, come proverebbe il tenore letterale della disposizione. Il motivo è infondato.

La L.P., art. 68, dispone testualmente che quando un giudizio è definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati ed i procuratori, che hanno partecipato al giudizio degli ultimi tre anni, fossero tuttora creditori per il giudizio stesso.

Trattasi di norma di stretta interpretazione che deroga al principio per cui il contratto professionale vincola solo i contraenti (Cass. 16856/2015).

Come ha precisato la Corte costituzionale, "l'aspettativa del difensore a soddisfarsi sulle spese di soccombenza deve ricevere tutela anche nel caso che le parti tronchino la lite, tanto più che la transazione deve normalmente coprire tutta l'area della controversia e, perciò, sorto che sia il giudizio, comprendere anche il regolamento delle spese e degli onorari dovuti ai patroni delle parti" (Corte Cost. 132 del 1974).

La disposizione è - dunque - volta ad evitare che le parti processuali possano sottrarsi al pagamento, transigendo la lite ed impedendo la liquidazione giudiziale delle spese.

Alla luce della descritta ratio legis, la solidarietà può - tuttavia operare solo riguardo alle parti processuali, poichè, se, da un lato, il cliente è già tenuto al pagamento in forza del contratto professionale, per altro verso, solo la controparte può essere condannata a pagare il difensore dell'altra in caso di distrazione e ha la facoltà di stipulare la transazione con effetti estintivi del giudizio, non anche coloro che abbiano semplicemente aderito alla transazione.

La possibilità per il difensore di invocare la speciale solidarietà prevista dalla legge professionale richiede - difatti - la sussistenza di un giudizio che sia stato bonariamente definito senza soddisfare le competenze del professionista (Cass. 7652/2017; 18334/2004) e che - proprio per effetto dell'accordo transattivo - al giudice sia stato sottratto il potere di pronunciare sugli oneri del processo (Cass. 21209/2015).

Al di là del tenore letterale della norma, appare dunque decisivo che il terzo che non abbia assunto la qualità di parte processuale non può incidere sulle sorti del giudizio e non è tenuto in nessun caso al pagamento delle spese, sicchè non trova applicazione, nei suoi confronti, la particolare disciplina della L.P., art. 68.

Il ricorso è quindi respinto.

Nulla sulle spese, dato che il S. è rimasto intimato.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021